
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Revocazione: perentorietà del termine per proporla

Il termine di trenta giorni per proporre la revocazione che decorre, nell'ipotesi prevista all'art. 395 c.p.c., n. 1, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo della controparte è termine perentorio funzionale alla tutela di interessi di carattere generale. La violazione del termine è quindi rilevabile ex officio dal giudice ed insanabile.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.2.2015, n. 2165

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione:

"Rilevato che la Corte d'Appello di Firenze, adita da xxxxx art. 395 c.p.c., n. 1, al fine di ottenere la revocazione della sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello stessa nel giudizio di separazione personale dei coniugi R.T. D. e H.M.M., disponeva:

- che, nel caso di specie, il dolo che secondo la parte appellante avrebbe giustificato la revocazione era stato da essa scoperto all'udienza dell'11 marzo 2011, quando il procuratore speciale dell' xx. aveva prodotto dei documenti dai quali emergevano nuovi elementi fino a quel momento dolosamente nascosti;

- che il termine di trenta giorni per proporre la revocazione decorreva, nell'ipotesi prevista all'art. 395 c.p.c., n. 1, dal giorno in cui è stato scoperto il dolo della controparte;
- che la perentorietà di tale termine, in quanto funzionale alla tutela di interessi di carattere generale doveva considerarsi rilevabile ex officio dal giudice e comunque insanabile (Cass. 6983 del 2005);
- che il giudizio di revocazione, avendo ad oggetto la sentenza di separazione personale dei coniugi, doveva essere proposto con ricorso e non con citazione, la quale tuttavia sarebbe stata comunque ammissibile laddove nel termine previsto dalla legge l'atto di citazione fosse stato notificato e anche depositato in cancelleria con connessa iscrizione al ruolo (Cass. 21161 del 2011);
- che per tutto quanto sopra detto, l'impugnazione in revocazione doveva considerarsi inammissibile perchè tardiva, essendo stato l'atto di citazione depositato in cancelleria solo il 18 aprile 2011, quindi oltre il termine perentorio di cui all'art. 395 c.p.c., senza peraltro alcuna allegazione della notifica al convenuto;

Considerato che avverso tale sentenza la R. ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua impugnativa ad un solo motivo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 326, 395 e 398 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e connessa nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che il giudizio di revocazione dovesse essere instaurato con ricorso piuttosto che con atto di citazione, concludendo conseguentemente per l'inammissibilità per tardività;

Ritenuto, in particolare, che:

- dell'art. 398 c.p.c., comma 1, dispone espressamente che la revocazione sia proposta con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e tale formula introduttiva varrà anche qualora il giudizio conclusosi con la sentenza che si intende impugnare sia iniziato con ricorso (Cass. 3554 del 2003);
- nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata in data 09 aprile 2011, e cioè entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dall'11 marzo 2011;
- pertanto, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso appare manifestamente fondato;

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

p.q.m.

La Corte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014.